

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1976

Nuove norme per i concorsi a maestri direttori delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Arma aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — L'accesso al concorso per sottotenente per titoli ed esami al posto di maestro direttore delle bande musicali delle varie Armi e Corpi militari è attualmente subordinato al possesso del diploma di strumentazione per banda, nonché ad una formazione professionale specifica, desumibile attraverso numerosi titoli, acquisiti con notevoli spese, tutte a carico del privato concorrente.

A tutti questi oneri, non richiesti per gli altri ufficiali, la cui formazione professionale è a carico dello Stato (corsi di studi per 2 o 4 anni presso le varie Accademie) si aggiungono:

a) all'ufficiale maestro direttore di banda, all'atto della nomina, viene affidato un complesso artistico di circa 100 elementi selezionati in concorsi nazionali;

b) sussiste una totale responsabilità artistica dal primo giorno di servizio, mentre agli ufficiali dei ruoli ordinari viene attribuita una responsabilità adeguata al grado rivestito;

c) per il raggiungimento del grado massimo previsto per il maestro direttore occorrono comunque ben 24 anni di servizio, mentre per i musicanti vincitori di concorso di 1ª parte categoria *A* ne occorrono soltanto 17,

e per partecipare al concorso non viene richiesto alcun titolo specifico, sebbene la sola prova attitudinale.

Praticamente, in base alle tabelle vigenti, al maestro direttore di banda viene riservato un trattamento pari ad un musicante che copre un posto di 2ª parte categoria *B*;

d) è l'unico rappresentante di una così nobile espressione artistica nell'ambito delle varie Armi e dei Corpi militari;

e) sullo stipendio gravano tutte le spese delle uniformi e dei testi per aggiornamento professionale;

f) gli è fatto obbligo di vita dignitosa in base al rango senza alcun fondo di rappresentanza o indennità professionale;

g) lo stipendio percepito dal sottotenente è di gran lunga inferiore a quello da maresciallo di 1ª ed è addirittura irrisorio, se lo si vuol paragonare allo stipendio di un maestro direttore di un qualsiasi complesso bandistico civile di livello artistico inferiore.

Sono queste le prevalenti ragioni, onorevoli senatori, che hanno determinato la presentazione della nuova normativa, per il cui sollecito ed equitativo inserimento nel diritto positivo il presentatore fa affidamento sul vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La nomina ad ufficiale maestro direttore delle bande del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, di quella della Aeronautica militare, di quella dell'Esercito ha luogo con il grado di capitano.

I vincitori del concorso, già ufficiali, conseguono la nomina con il grado e con l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza.

Art. 2.

I maestri direttori delle bande musicali, di cui al precedente articolo, conseguono ad anzianità il grado di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore, rispettivamente, di sei, di quattro e di quattro anni.

Art. 3.

I maestri direttori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la promozione al grado di capitano dopo otto anni di permanenza ai gradi di sottotenente e di tenente, ed ai gradi successivi dopo la permanenza di due anni quale capitano e di altri due anni quale maggiore.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 16, 19 e 36 della legge 5 giugno 1965, n. 707, gli articoli 6 e 7 della legge 1° marzo 1965, n. 121, e l'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 882.